

## Convenzione FIP - FSSI

Tra

La **Federazione Italiana Pallacanestro** (di seguito FIP), con sede in Roma Via Vitorchiano, 113- 00189 Codice Fiscale 05267070588, P.IVA 01382041000 nella persona del Presidente Federale dott. Giovanni Petrucci, domiciliato per la carica presso la sede legale della Federazione

e

La **Federazione Sport Sordi Italia** (di seguito anche FSSI), con sede in Roma, Piazzale degli Archivi, 41 – 00144 Codice Fiscale 97388210581, nella persona del Presidente Federale, dott. Guido Zanechia domiciliato per la carica presso la sede legale della Federazione

Premesso

- Che il Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI), autorità di disciplina, regolazione e gestione delle attività sportive, intese come elemento essenziale della formazione fisica e morale dell'individuo e parte integrante dell'educazione e della cultura nazionale, ai sensi del D.Lgs n°242/1999 e successive modificazioni ed integrazioni, in presenza dei requisiti previsti nel proprio Statuto, riconosce una sola Federazione Sportiva Nazionale per ciascuno sport ed una sola Disciplina Sportiva Associata per ciascuno sport che non sia già oggetto di una Federazione Sportiva Nazionale;
- che la FIP è la Federazione Sportiva Nazionale di riferimento in Italia per le discipline sportive della Pallacanestro come riconosciute dal Consiglio Nazionale del CONI e ad essa compete l'incremento, la propaganda e la diffusione dello sport della pallacanestro, l'organizzazione e la gestione di tutta l'attività agonistica sull'intero territorio Nazionale, nonché la partecipazione alle manifestazioni internazionali nell'ambito delle direttive del C.I.O. e degli Organismi cui aderisce.
- Che la FSSI, è una Federazione Sportiva Nazionale Paralimpica di servizio che organizza e gestisce lo Sport dei Sordi, a livello nazionale, riconosciuta dal Comitato Italiano Paralimpico;
- Che FSSI, quale federazione rappresentativa della comunità sportiva delle persone sorde, riconosciuta dal C.I.P., svolge la propria attività come Federazione di servizi per la promozione della pratica sportiva per le persone sorde nelle diverse discipline sportive, in armonia e coordinamento con le Federazioni Sportive nazionali e con le Discipline Sportive associate, nel rispetto e in conformità alle rispettive competenze giurisdizionali sportive.
- **che entrambe le parti come sopra costituite:**
  - sono consapevoli dei propri differenti scopi sociali in quanto alla prima compete la regolamentazione dell'attività agonistica nazionale, mentre alla seconda spetta la promozione e la organizzazione delle attività sportive in ambito universitario
  - condividono il principio che lo sport riveste carattere di fenomeno culturale, di grande rilevanza sociale e che, per le insite indicazioni di carattere educativo, tecnico, sociale e ricreativo, deve essere considerato un vero e proprio valore fondamentale per l'individuo e la collettività con riferimento, in particolare, all'art. 2 della Costituzione;
  - convergono nella volontà e nell'impegno di stipulare la presente convenzione per un più stretto e reciproco rapporto che faciliti il conseguimento del comune obiettivo di una maggiore e più razionale diffusione della cultura sportiva, pur nel rispetto delle comuni specialità e peculiarità, impostati sulla base della reciproca soddisfazione.

- che è intenzione della FIP e della FSSI disciplinare, nel rispetto dei propri statuti e dei propri compiti istituzionali, le attività dei propri tesserati in merito alla disciplina sportiva della pallacanestro;
- che le "Parti" intendono realizzare un accordo per lo sviluppo congiunto della disciplina della Pallacanestro nell'interesse dei tesserati;

**Si conviene e stipula quanto segue:**

1. La premessa costituisce parte integrante della presente convenzione.
2. La FIP e la FSSI si impegnano, anche attraverso le rispettive strutture territoriali, a garantire che in occasione di manifestazioni sportive organizzate dalla FSSI siano presenti direttori di gara qualificati dalla FIP al fine di garantire il corretto svolgimento delle gare applicando i regolamenti approvati dalla FIP;
3. Le parti concordano che i direttori di gara, tesserati FIP, possano sottoscrivere anche la tessera FSSI ed essere designati dalla stessa per tutte le competizioni Provinciali, Regionali e Nazionali promosse da FSSI, purché non in conflitto con i calendari sportivi della F.I.P.  
Tale norma ha effetto reciproco.
4. Al fine di evitare ogni tipo di conflitto con i calendari sportivi della FIP le parti concordano che la richiesta di direttori di gara debba essere preventivamente inoltrata dalla FSSI, almeno 21 giorni prima dello svolgimento dell'Evento, all'organo deputato dalla FIP per la gestione del corpo arbitrale e la designazione avverrà solo dopo l'indicazione da parte di quest'ultimo dei direttori di gara autorizzati a dirigere le gare della FSSI.  
I direttori di gara autorizzati dovranno essere regolarmente tesserati, prima della designazione, dalla FSSI che assumerà direttamente ogni obbligo assicurativo, economico fiscale e previdenziale nei confronti degli stessi sollevando la FIP da qualsiasi responsabilità e potranno essere impiegati esclusivamente per dirigere le gare dell'Evento autorizzato dalla FIP per il quale sono stati indicati;  
  
I direttori di gara FIP sono liberi di sottoscrivere o meno un tesseramento con la FSSI. In caso di rifiuto, la FSSI dovrà darne notizia alla FIP che provvederà alle opportune sostituzioni.
5. Il regolamento sportivo da adottare in occasione delle manifestazioni sportive sarà quello previsto dalla F.I.P. In casi particolari sarà possibile derogare al regolamento federale mediante accordo tra la FIP e la FSSI.

**6. Monitoraggio della convenzione:**

La F.I.P., di concerto con la FSSI, istituisce ed incarica un "Gruppo di Monitoraggio" costituito da:

- Presidente della F.I.P. o suo delegato;
  - Presidente della FSSI o suo delegato;
  - Responsabile Nazionale degli arbitri della FIP
  - Referente Attività Nazionale della FSSI
- Il Gruppo opera su base sistematica e vigila sul rispetto delle normative sportive e della presente convenzione, rappresentando in concreto l'assunzione di reciproca responsabilità tra F.I.P. e FSSI

**Materie di competenza del Gruppo sono:**

- Agevolazione dei rapporti reciproci tra F.I.P. e FSSI in tema di designazioni, tesseramento e calendario;
- Verifica di violazioni delle norme sportive e della presente convenzione;
- In caso di violazioni, proposta di misure correttive o sanzionatorie;
- Rilevamento delle esigenze territoriali recepibili senza contravvenire ai principi della presente convenzione.

7. La presente convenzione ha validità su tutto il territorio nazionale ed ha decorrenza dalla data di sottoscrizione fino al 31.12.2028 e si intende tacitamente rinnovata di anno in anno, qualora non venga disdetta da una delle "Parti" con lettera raccomandata da inviare almeno tre mesi prima della data di scadenza.
8. Per tutte le controversie che dovessero nascere dalla presente convenzione, le "Parti" rimetteranno il giudizio ad un organismo arbitrale la cui composizione sarà determinata dal CONI.
9. Nel caso di risoluzione simultanea e consensuale delle "Parti", la Convenzione viene annullata immediatamente.

La presente convenzione si compone di n° 3 pagine.

Roma, 13 maggio 2024

FEDERAZIONE ITALIANA PALLACANESTRO  
Il Presidente Federale



FEDERAZIONE SPORT SORDI ITALIA  
Il Presidente Federale